

offre il rilascio di delegazioni
sull' imposta camerale.

L'operazione si presenta
del tutto simile ad altre già deliberate
dal Cons.iglio, e per le quali sono inter-
venute le autorizzazioni da parte
dei competenti organi governa-
tivi di vigilanza.

L'imposta camerale offerta
in garanzia costituisce una delle
entrate previste dall'art. 52 del
R. D. 20 settembre 1934, n. 2011, che ap-
prova il T. U. delle leggi sui Consigli
Provinciali dell'Economia Corporati-
va, ai quali si sono sostituite
le Camere di Commercio in forza
del D.L. 21 settembre 1944, n. 315.

Per i termini dell'art. 53
del citato T. U. la riscossione del
tributo avviene con le norme e
con i privilegi della legge sulla
riscossione delle imposte dirette, ed
essa è affidata agli Esattori Comu-
nali, che rispondono dell'obbligo
del non riscosso, per riscosso (art. 73